

AVVISO

Con la **Delibera del Consiglio dei Delegati n. 9 del 6 agosto 2024** avente ad oggetto: Art. 17 vigente Statuto consortile - Convocazione Assemblea dei Consorziati, è stata convocata l'**Assemblea dei Consorziati** per **domenica 3 del mese di novembre 2024** per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna.

E' stato stabilito che **la votazione avrà inizio dalle ore 07:00 alle ore 22:00 di domenica 3 novembre 2024**, così come previsto dall'art. 21 comma 6 del vigente Statuto consortile.

Sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 1 vigente Statuto consortile e al fine di consentire la massima partecipazione dei Consorziati, **tre seggi elettorali** rispettivamente:

- **un seggio presso la sede di Ozieri, Via Dei Ferrovieri 1 Chilivani**, per i Comuni di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri;
- **un seggio presso la sede periferica di Perfugas, località Z.I. presso gli Uffici Consortili** per i Comuni di Bortigiadas, Laerru e Perfugas;
- **un seggio presso la sede periferica di Valledoria, Loc. Sugliana presso gli Uffici Consortili**, per i Comuni di Badesi, Viddalba, Castelsardo, Sedinì, Valledoria e Santa Maria Coghinas.

L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento dei contributi consortili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.

I consorziati debbono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19.

La citata attestazione ai sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 15, dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, votante in luogo del proprietario.

È necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, presentare gli atti comprovanti il loro diritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5, le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso.

Detta Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 6 agosto 2024 è pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del vigente Statuto Consortile, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, presso l'Albo consortile sul sito internet del Consorzio e della Regione e trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Estratto dello Statuto consortile artt. 5,15 e 16



Articolo 5 – Assemblea dei Consorziati

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.
- 2) In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
- 3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.
- 4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.

Articolo 15 - Elezioni Consortili

- 1) Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:
nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
- 2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m.
Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificamente delegato dal competente organo.
- 3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
- 4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- 5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
- 6) L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
- 7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.
- 8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
- 9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero di voti almeno il 60 per cento dei seggi.
- 10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
- 11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi, tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Articolo 16 - Diritto al voto

- 1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.
- 2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.